

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE - Viale Europa n.4 SANT'AGOSTINO.

Art. 1

La Sala Polivalente del Comune di Sant'Agostino, ubicata in Viale Europa n.4, è soggetta al presente Regolamento che ne tutela la disponibilità verso l'Associazione o Ente richiedente.

Art. 2

La Sala Polivalente viene affidata in gestione gratuitamente, salvo quanto disposto dagli artt. 5,6 e 9, per la durata di tre anni, ad Associazione o Ente che ne abbia fatta richiesta, avente sede nel territorio Comunale,

La richiesta di gestione dovrà essere fatta sempre in forma scritta, almeno 3 mesi prima della data di scadenza della gestione in essere.

Nel caso di più richieste presentate al Comune, la concessione della Sala Polivalente, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- numero degli iscritti che devono essere prevalentemente residenti nel Comune,
- finalità ed obiettivi dell' Associazione o Ente.

La concessione della Sala Polivalente, limitata al solo uso per cui viene fatta la richiesta, avverrà previa firma di una Convenzione contenente dettagliatamente i limiti e le modalità di gestione.

Lo schema di convenzione fa parte integrante del presente Regolamento ed eventuali diverse utilizzazioni dovranno essere richieste e autorizzate volta per volta dall' Amministrazione Comunale.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale stabilisce il rapporto di concessione in uso della Sala Polivalente con il Presidente dell' Associazione o Ente richiedente.

L'Associazione o Ente, con la firma della Convenzione si assume ogni responsabilità nei confronti del Comune e risponde del corretto uso dell'impianto e di eventuali danni ad esso causati durante la concessione.

E' obbligatorio comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione di responsabilità al suo insorgere.

Riferimento preciso e vincolante sarà fatto alle condizioni previste dalla Convenzione entro i limiti della quale l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone e cose.

Art. 4

Le manutenzioni straordinarie o di modifica sostanziale degli impianti sono di competenza dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle possibilità di Bilancio .

Art.5

Le manutenzioni ordinarie , riconducibili alle spese di gestione, come norma generale, sono a carico dell'Associazione o Ente gestore.

Esse indicativamente sono: sfalcatura, raccolta e distruzione erbe, ripristini e ripianamenti dei manti erbosi della zona esterna alla Sala Polivalente, pulizia della sala e di quanto annesso, compresa periodica imbiancatura dei locali.

Sono inoltre a carico dell' Associazione o Ente le spese relative alla illuminazione e ai consumi di acqua esclusi i consumi derivanti da rotture e guasti, purchè tempestivamente denunciati, entro il termine di gg.5.

Il rimborso di dette spese derivanti da rotture o guasti sarà effettuato a presentazione delle fatture.

I consumi per erogazione di gas metano per riscaldamento sono a carico dell'Associazione o Ente gestore e verranno fatturati direttamente dalla Società erogatrice.

E' vietato trattenere nei locali bombole di gas combustibile, per motivi di sicurezza.

L'Associazione o Ente gestore si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione degli impianti elettrico, idraulico e termico.

Art. 6

Qualsiasi modifica, anche di minima entità, pur in senso migliorativo della Sala Polivalente non potrà essere eseguita senza autorizzazione scritta da parte del Comune.

I predetti lavori, ancorchè autorizzati, saranno coordinati dall' Ufficio Tecnico Comunale, anche per quanto riguarda l' affidamento, qualora sia necessario, a ditte di fiducia dell' Amministrazione Comunale.

All' atto dell'autorizzazione verranno definiti, di volta in volta i rapporti patrimoniali inerenti alle opere autorizzate, contemplandoli nella relativa convenzione.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale, in deroga alle concessioni, può per sue esigenze di istituto, in occasioni di particolari manifestazioni pubbliche (fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, ecc.), o richieste di tipo eccezionale, avocare a sè l'uso temporaneo della Sala Polivalente.

I tempi e i modi d'uso saranno concordati con l'Associazione o l'Ente gestore, con un preavviso di almeno 15 gg.

In tali casi, per periodi superiori a 15 gg, le spese saranno a totale carico dell' Amministrazione Comunale.

Art. 8

Richieste d'uso temporaneo di Associazioni od Enti o gruppi privati, susseguenti alla concessione già accordata della Sala Polivalente, dovranno essere concordate con l'Associazione o Ente gerente; in caso di particolari manifestazioni o eventi in cui è prevista la partecipazione di minori, deve sempre essere garantita la presenza di una persona maggiorenne che vigili sull'attività dei minori e se ne assume la responsabilità.

Nel caso di concessione, l'Amministrazione Comunale vieta qualsiasi atto economico fra le Società che non sia un rimborso delle sole spese di gestione.

Art. 9

Nel caso di richieste d'uso temporaneo di altre Associazioni, od Enti o gruppi privati, concordate, oltre che con l'Amministrazione comunale, con l'Associazione o Ente gerente la Sala Polivalente, qualora si verificano danni onerosi all'Amministrazione Comunale, questa si avvarrà della facoltà di addebitare i costi di ripristino alla stessa Associazione gerente.

Art. 10

Nei locali concessi in uso è vietato fumare, in ottemperanza alle normative di legge vigenti.

Art.11

La trasgressione delle norme previste dal presente Regolamento comporta , su parere dell'Amministrazione Comunale , la revoca della concessione avuta.